

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COA DI IVREA E DELLE ADUNANZE CONSILIARI

- Visto il D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382
- Visto il D. Lgs. 28 febbraio 1948 n. 17
- Vista la L. 7 agosto 1990 n. 241
- Vista la L. 31 dicembre 2012 n. 247
- Vista la L. 12 luglio 2017 n. 113

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea

Considerato che:

- Il Consiglio esercita le funzioni ad esso normativamente attribuite nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e trasparenza, per valorizzare la rilevanza giuridica e sociale della professione forense e tutelare l'affidamento della collettività e della clientela nella classe forense. I Componenti del Consiglio devono adempiere al loro incarico con diligenza, imparzialità, indipendenza e nel solo interesse dell'Ordine.
- Il Consiglio, quale ente pubblico non economico a carattere associativo, è dotato di poteri regolamentari integrativi, organizzativi ed esecutivi
- Il Consiglio ha sede presso il Tribunale di Ivrea e i componenti sono eletti tra gli iscritti all'Ordine secondo le modalità previste dalla legge
- E' opportuno regolare in unico testo regolamentare le norme per il funzionamento delle adunanze.

EMANA

Il seguente Regolamento per il funzionamento delle sedute consiliari

Art. 1. Il Consiglio.

1. Le funzioni del Consiglio sono disciplinate dalla legge e dal presente Regolamento.
2. Il Consiglio ha la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le Istituzioni e le Pubbliche Amministrazioni, gli altri ordini professionali e le associazioni e gli enti rappresentativi delle categorie economiche e sociali.
3. Il Consiglio provvede alla tenuta di Albi, Elenchi e Registri; sovrintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense, cura la tenuta del Registro dei Praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio e rilascia i certificati di compiuta pratica.
4. Il Consiglio organizza, promuove ed accredita eventi formativi; vigila sulla condotta degli iscritti e controlla la continuità dell'attività ed effettività dell'esercizio professionale ed il corretto assolvimento dell'obbligo formativo.
5. Il Consiglio esercita i propri poteri e le proprie funzioni al fine di un'agevole e corretta fruizione di servizi da parte dei propri iscritti.
6. Ogni Avvocato potrà presentare al Consiglio, per iscritto, richieste, segnalazioni di eventuali disservizi, suggerimenti riguardanti lo svolgimento dell'attività forense, i rapporti con i Magistrati, la situazione degli Uffici o altri argomenti comunque di interesse della classe forense. Il Consiglio, ove ritenga tali comunicazioni di interesse generale, adotterà i provvedimenti conseguenti.
7. Il Consiglio interviene altresì anche su richiesta di una sola delle parti nelle contestazioni insorte tra Colleghi iscritti al Foro ovvero tra essi e i clienti in dipendenza dell'esercizio dell'attività professionale al fine di tentare un bonario componimento. Degli accordi conseguentemente raggiunti viene redatto verbale depositato presso la Segreteria dell'Ordine.
8. Il Consiglio esprime i pareri di cui all'art. 13 legge n. 247/2012 sui compensi spettanti agli iscritti.
9. Il Consiglio costituisce o aderisce ad associazioni, organismi e fondazioni che abbiano ad oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti degli iscritti.
10. Il Consiglio sottoscrive convenzioni con soggetti pubblici o privati nell'interesse degli iscritti, nomina commissioni di studio e di lavoro e svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite da leggi e regolamenti.
11. Il Consiglio si riunisce con cadenza almeno quindicinale.

Art. 2. I Consiglieri.

1. E' dovere primario di ogni Consigliere la partecipazione costante ed attiva alla vita del Consiglio.

2. Ciascun Consigliere è tenuto ad evitare, impedire o rimuovere ogni ragione di incompatibilità rispetto alle funzioni istituzionali del Consiglio.
3. Valgono per i Consiglieri le incompatibilità e preclusioni previste dalla normativa vigente. L'eletto che venisse a trovarsi in condizioni di incompatibilità è tenuto ad optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico precedentemente assunto.

Art. 3. Elezione delle cariche istituzionali.

1. Il Consiglio elegge al proprio interno un Presidente, un Segretario e un Tesoriere.
2. L'elezione delle cariche si svolge nella prima adunanza dopo la proclamazione degli eletti con scrutinio segreto.
3. Ad ogni Consigliere spetta un voto per l'elezione a ciascuna carica. Si effettua per prima la votazione per l'elezione del Presidente e, a seguire, quella del Consigliere Segretario e del Consigliere Tesoriere.
4. A ciascuna carica è eletto il Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è eletto alla carica il più anziano per iscrizione all'albo o, in caso di parità di requisiti di anzianità di iscrizione, il più anziano di età.

Art. 4. Il Presidente.

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ordine, esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, assicura il buon andamento dei lavori del Consiglio e l'esecuzione delle delibere.
2. Il Presidente convoca e presiede le adunanze del Consiglio dell'Ordine, predispone l'ordine del giorno delle adunanze e ne garantisce il regolare adempimento.
3. Conferisce deleghe ai Consiglieri per l'attuazione di singole iniziative del Consiglio, sovrintende ai lavori dei Consiglieri, sottoscrive, unitamente al Consigliere Segretario, il verbale delle adunanze del Consiglio e le relative delibere.

Art. 5. Il Consigliere Segretario.

1. Il Consigliere Segretario svolge le funzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento coadiuvando il Presidente nel garantire il buon andamento dei lavori del Consiglio.
2. Il Consigliere Segretario verbalizza le sedute del Consiglio riportando sinteticamente interventi e contenuti delle determinazioni assunte, delle quali cura la redazione in delibere sottoscritte dallo stesso e dal Presidente.
3. Il Consigliere Segretario cura la raccolta e la pubblicazione delle delibere del Consiglio, conserva la raccolta dei registri e documenti previsti dalla legge e dai regolamenti, sovrintende alla organizzazione degli Uffici del Consiglio, sotto la direzione del Presidente, impartendo direttive ed istruzioni al personale di segreteria ad ai Consiglieri con i quali collabora.
4. Il Consigliere Segretario svolge ogni altra funzione a lui affidata dal Consiglio o dal Presidente.

Art. 6. Il Tesoriere.

1. Il Consigliere Tesoriere svolge le funzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento.
2. Il Consigliere Tesoriere sovrintende alla tenuta della contabilità dell'Ordine, predispone e redige, anche avvalendosi di consulenti esterni designati dal Consiglio, il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, che vengono sottoposti all'esame del Consiglio e, successivamente, all'approvazione dell'Assemblea degli iscritti.
3. Il Consigliere Tesoriere cura i rapporti con il personale per quel che riguarda la parte economica e contributiva; effettua i pagamenti e procede alla gestione patrimoniale dell'Ordine secondo le delibere del Consiglio.
4. In caso di urgenza, il Consigliere Tesoriere è abilitato a procedere all'effettuazione di spese necessarie per la gestione dell'Ordine nel limite di € 1.000,00 (mille/00), rendendo conto alla prima seduta utile del Consiglio per la delibera di ratifica.

Art. 7. Convocazioni delle adunanze.

1. Le adunanze sono indette e convocate nel rispetto dei principi di efficienza, trasparenza ed effettiva informazione dei Consiglieri delle questioni inserite nell'ordine del giorno. Il Consiglio si riunisce con cadenza almeno quindicinale.
2. Le adunanze sono convocate dal Presidente, che predispone l'ordine del giorno in collaborazione con il Consigliere Segretario; gli atti e documenti necessari alla discussione degli argomenti da trattare restano a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria del Consiglio sino al momento di avvio dei lavori dell'adunanza.
3. La comunicazione della convocazione di ciascuna adunanza avviene prima della chiusura del verbale della seduta precedente, con inserimento nel verbale medesimo della data e dell'ora dell'adunanza successiva.

4. L'elenco degli argomenti da trattare per ciascuna adunanza viene reso noto ai Consiglieri mediante trasmissione dell'ordine del giorno da parte dell'Ufficio di Segreteria almeno 24 ore prima dell'adunanza a mezzo posta elettronica, salvo che per le convocazioni di urgenza. Eventuali ulteriori argomenti potranno essere discussi nella seduta del Consiglio solo se urgenti e indifferibili. Il Consiglio può essere convocato in via d'urgenza dal Presidente in ogni momento ovvero, quando ne faccia richiesta, dalla maggioranza dei suoi componenti.

Art. 8. Svolgimento delle adunanze.

1. Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Presidente. Per la validità delle riunioni è necessaria la partecipazione della maggioranza dei componenti. Qualora non sia raggiunto il numero legale, il Presidente ne dà atto nel verbale dell'adunanza con riserva di procedere a nuova convocazione.
2. Ciascun Consigliere deve comunicare anticipatamente la propria assenza alla Segreteria dell'Ordine specificandone i motivi per consentire l'ordinato svolgimento delle adunanze.
3. Il Presidente, verificata la regolarità delle convocazioni ai Consiglieri e la validità della costituzione dell'adunanza, dichiara aperta la discussione secondo l'ordine del giorno.
4. Il Presidente dirige la discussione e assicura che i lavori si svolgano osservando la legge, il presente regolamento e le disposizioni del codice deontologico, curando che gli interventi dei Consiglieri avvengano secondo l'ordine temporale con cui richiedono la parola.
5. Il Presidente ed i Consiglieri possono intervenire esclusivamente uno alla volta, e dopo che il Presidente abbia concesso la parola; devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i Consiglieri nel corso dell'adunanza e, laddove si verificano, il Presidente può intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine alla discussione, restituendola al Consigliere deputato a parlare. Solo al Presidente è permesso interrompere chi sta parlando, per richiamare al regolamento o alla durata dell'intervento.
6. Il Presidente, tenuto conto dell'ordine temporale di prenotazione delle richieste di intervento, assegna a ciascun Consigliere interveniente un tempo massimo di 5 minuti tenuto conto del numero degli interventi, della rilevanza e della complessità dell'argomento di discussione. E' consentito, a richiesta di ciascun Consigliere, un intervento di replica di durata non superiore ad ulteriori 5 minuti.
7. La discussione su ogni questione all'ordine del giorno, salvo che la maggioranza dei presenti ritenga di approfondirla ulteriormente, deve essere contenuta entro i 15 minuti; al termine della discussione il Consiglio procede alla votazione. Il Presidente, in caso di discussioni di durata superiore a quella ordinaria, può disporre che prendano la parola soltanto due Consiglieri a favore e due contrari alla deliberazione da assumere, seguendo l'ordine cronologico delle richieste di intervento e salva la possibilità per tutti di far verbalizzare la loro dichiarazione di voto.
8. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese e con votazione nominale; si procede a scrutinio segreto in caso di elezioni o altre questioni afferenti a persone ovvero su richiesta di almeno 2/3 dei Consiglieri presenti o su decisione del Presidente.
9. Ciascun Consigliere è tenuto ad adottare un comportamento rispettoso dell'Istituzione, degli altri Consiglieri e della propria funzione. Qualunque comportamento del singolo Consigliere che dovesse turbare il corretto svolgimento delle adunanze, impedendone la prosecuzione, potrà essere sanzionato dal Presidente attraverso l'allontanamento del Consigliere dall'aula consiliare e, in caso di rifiuto, con la trasmissione degli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina.

Art. 9. Verbale.

1. Nel corso dell'adunanza il Consigliere Segretario annota i dati, i fatti e gli atti su apposito verbale che è inserito nell'apposito registro del Consiglio e sottoscritto del Presidente e dal Segretario, e successivamente pubblicato sul sito del Consiglio dell'Ordine debitamente privato dei riferimenti a nomi e dati sensibili.
2. Il verbale è letto e approvato dal Consiglio nella medesima riunione.
3. Il verbale deve riportare:
 - le presenze con l'annotazione dell'orario di entrata e di uscita di ciascun Consigliere
 - le delibere adottate nel corso dell'adunanza, a ciascuna delle quali sono allegati gli eventuali documenti richiamati o eventualmente ne viene indicato il numero di protocollo
4. La redazione del verbale avviene in forma sintetica, dando succintamente atto delle eventuali ulteriori dichiarazioni effettuate dai Consiglieri in relazione a ciascuna comunicazione.

Art. 10. Doveri di segretezza.

1. Al di là delle deliberazioni adottate e di quanto pubblicato ai sensi della legge, non è consentito divulgare all'esterno atti e documenti interni ovvero risultanze e opinioni altrui espresse nel corso dei lavori consiliari.
2. La violazione di tale dovere da parte del Consigliere ne determina il deferimento al Consiglio Distrettuale di Disciplina.

Art. 11. Disposizioni finali.

1. Le modifiche al presente regolamento devono essere approvate con la maggioranza prevista dall'art. 28, comma 11 della legge professionale forense.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui sarà pubblicata la relativa delibera sul sito istituzionale dell'Ordine.
3. Il testo del presente Regolamento verrà pubblicato integralmente sul sito del Consiglio dell'Ordine.
4. Ogni altra eventuale precedente regolamentazione in materia deve intendersi sostituita dal presente Regolamento.

Deliberato in data

